

# COMUNE DI CASALI DEL MANCO

( Provincia di Cosenza)

# Testo Coordinato del Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 27.07.2023

# INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	5
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	7
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	8
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 9 - Sanzioni	9
Articolo 10 - Riscossione coattiva	10
Articolo 11- Rimborsi	10
Articolo 12 - Contenzioso ed entrata in vigore	10

# **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

# Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Casali del Manco in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recuperodei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- 2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 1° ottobre 2023. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione ovvero dal diverso successivo termine indicato nel provvedimento.
- 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Casali del Manco, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
- 4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi in via esemplificativa: alberghi, residenze turistico alberghiere, motels, alberghi diffusi, residence d'epoca alberghiere, residenze della salute beauty farm, campeggi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, appartamenti ammobiliati per

uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Casali del Manco.

# Articolo 3 - Soggetto passivo

- 1. E'soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 4 che si trova nel territorio del Comune di Casali del Manco e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Casali del Manco.
- 2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5 bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, ovvero ogni ulteriore soggetto obbligato in base alle norme di settore.

#### Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture, ove presenti sul territorio comunale, sono pari a:

Strutture Alberghiere

Classificazione	Imposta
Fino a 3 stelle	1,00
4stelle	2,00
5 stelle	2,00

Residence e residenze d'epoca

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

Campeggi

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

Area sosta Camper

Classificazione	Imposta
Unica per camper	1,00

Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Classificazione	Imposta
Bed & Breakfast	1,00
professionali	
Bed & Breakfast	1,00
non professionali	
Affittacamere	1,00
professionali	
Affittacamere non	1,00
professionali	
Case vacanze	1,00

Agriturismo

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

Case Private date in locazione con contratto turistico

Classificazione	Imposta
Unica	1,00

2. Alla Giunta Municipale è demandata ogni eventuale modifica alle tariffe di cui al comma 1. In caso di assenza di nuova deliberazione le tariffe si intendono confermate.

# Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- a) i minori fino al compimento del 10 anno di età e gli anziani oltre il compimento del 80° anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti dal pagamento dell'imposta entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è

- finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) le persone diversamente abili non autosufficienti che esibiscano idonea certificazione, ed il loro accompagnatore;
- h) il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura.

# Articolo 6 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'impostadi soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- 2. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi del precedente articolo 5. Nel caso di messa a disposizione della relativa piattaforma da parte dell'Amministrazione comunale, la

comunicazione dovrà obbligatoriamente avvenire esclusivamente tramite via telematica mediante procedure informatiche, previa eventuale registrazione, ove necessario.

- 3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet della struttura anche dell'eventuale materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Casali del Manco;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione Comunale, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- 4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
  - 5. L'invio del conto da parte del gestore deve avvenire con modalità elettronica.

# Articolo 7 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Casali del Manco.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l'incasso, di norma mediante pagamento F24, ovvero tramite bonifico bancario intestato a Comune di Casali del Manco- causale: "Contributo di soggiorno- mese di\_\_\_\_\_\_\_" ovvero secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa di Settore ed indicate dall'ente quale procedura di versamento.

### Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

- 1. Il Comune, in via diretta ovvero il soggetto incaricato cui può essere affidata la gestione (es. concessionario) ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione comunale ovvero il soggetto incaricato, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### Articolo 9 - Sanzioni

- 1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
- 2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero di altro soggetto obbligato a norma di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 3. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente regolamento si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2 ovvero del mancato rispetto dell'invio in via telematica, ove disponibile, ovvero della mancata registrazione, se

**necessaria, e del** comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 8. Per le violazioni di cui sopra, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

# Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono accertate e riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### Articolo 11 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

# Articolo 12 – Contenzioso ed entrata in vigore

- 1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2023.
- **3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero in caso di disposizioni in contrasto si applica la normativa di settore.